

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 397)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1959

Interpretazione dell'articolo 11 lettera *b*) della legge 1° marzo 1952, n. 113, per l'assegnazione agli impiegati dello Stato di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge, che mi onoro sottoporre alla vostra attenzione ed approvazione, si vuol dare una più chiara precisazione alla lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1952, n. 113, avente per oggetto: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ». E precisamente si vuole chiarire quale fu la volontà del legislatore nel modificare la dizione della lettera *b*) dell'articolo 95 del testo unico del 1938 che era così concepito: « residenza *per ragioni d'impiego* ovvero, qualora trattasi di pensionati, residenza effettiva nel Comune ove sorgono le costruzioni » e che fu poi sostituito dal testo riportato alla lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 1952 che è del tenore seguente: « La residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni ». L'eliminazione delle parole « per ragioni d'impiego » fu promossa appunto per agevolare numerosi impiegati che, per un complesso di circostanze, non avevano la possibilità di risiedere nel Comune ove aveva sede il proprio ufficio e trovavano

peraltro più agevole associarsi a Cooperative edilizie che costruivano nel Comune della loro effettiva residenza.

Eliminato così il requisito della residenza « per ragioni d'impiego » molti furono coloro che, dopo l'emanazione della legge 1° marzo 1952, n. 113, costituirono Cooperative e costruirono alloggi nei Comuni ove avevano la sede anagrafica, indipendentemente dalla sede del proprio ufficio. Soprattutto la numerosa categoria dei maestri elementari — i quali, com'è noto, spesso hanno la « Sede del proprio ufficio » in piccolissimi Comuni, ove non sarebbe neppure possibile costituire Cooperative edilizie per mancanza in loco dell'elemento impiegatizio statale — liberata dall'ostacolo della precedente legislazione del 1938 ha costruito nella sede ove aveva la propria residenza anagrafica. Senonchè al momento dell'esibizione dei documenti al Ministero dei lavori pubblici si è inteso opporre la mancanza del possesso del requisito della « residenza di ufficio » e pertanto dichiarare nulla l'assegnazione dell'alloggio.

Stante il rigido atteggiamento assunto dal Ministero dei lavori pubblici e di conse-

guenza dalla Cassa depositi e prestiti è indispensabile l'intervento del legislatore perchè, con interpretazione autentica, chiarisca la effettiva portata della lettera b) dell'articolo 11 della legge n. 113 e ridoni così tranquillità e sicurezza a chi, dopo l'emanazione di detta legge, ha costruito in Comune diverso da quello ove aveva la sede il proprio ufficio e teme ora di perdere la propria casa.

A conforto della tesi che l'interpretazione del Ministero dei lavori pubblici non sia quella esatta, ma che diversa fu la volontà del legislatore, basta leggere il verbale della seduta tenuta il 6 dicembre 1951 presso la Camera dei deputati dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. In quel verbale si legge che alla richiesta dell'onorevole De Cocci di aggiungere alle categorie previste dall'articolo 97 del testo unico del 1938 i « professori universitari », al fine di consentire che anche per questi si potesse prescindere dal requisito della « residenza di ufficio », il Sottosegretario di Stato onorevole Camangi rispose: « Circa i professori universitari pregiudizialmente non avrei nulla in contrario, però la proposta dell'onorevole De Cocci mi sembra inutile ai fini che egli vorrebbe raggiungere. In sostanza qual'è l'ipotesi che si può fare per i professori universitari? È quella che abbiano la residenza a Roma e che siano costretti, ad esempio, ad insegnare a Camerino. Pertanto poichè la residenza di ufficio è quella di Camerino, dovrebbero essere costretti a costruirsi la casa a Camerino, mentre la vogliono a Roma. Ora, siccome abbiamo tolto il requisito della residenza di ufficio di cui all'articolo 95, e abbiamo parlato solo di residenza, mi pare che cada ogni ragione di modifica ».

Anche l'onorevole Gasparotto — relatore della proposta divenuta legge 1° marzo 1952,

n. 113 in seno all'analoga Commissione del Senato — nella seduta del 18 dicembre 1951, a proposito dell'articolo 11, così si espresse: « l'articolo 11 modifica l'articolo 95 del testo unico sull'edilizia economica e popolare e contiene *integralmente* le disposizioni già approvate dal Senato con il disegno di legge n. 1689, proposto dal senatore Caso, insieme con altre norme di coordinamento ».

Il disegno di legge del senatore Caso approvato dal Senato (7^a Commissione) nella seduta del 4 ottobre 1951 per quanto riguarda la questione della residenza era così concepito: « la residenza per ragioni d'impiego, diversa da quella ove sorgono le costruzioni della Cooperativa da parte di soci della Cooperativa stessa, non costituisce ostacolo alla prenotazione e assegnazione ».

È evidente quindi che il legislatore nel sopprimere le parole « *residenza per ragioni d'impiego* » nel nuovo testo dell'articolo 95 del testo unico del 1938 ebbe in animo di prescindere appunto dalla sede dell'ufficio dell'impiegato, che muta a seconda delle esigenze imposte dal servizio, e tenne presente invece la sola residenza anagrafica che quasi sempre è quella ove l'impiegato stesso intende stabilirsi definitivamente al termine del rapporto d'impiego.

Ad evitare perciò l'interpretazione restrittiva finora data alla norma di cui alla lettera b) dell'articolo 11 citato, si è sentita la necessità di presentare questo disegno di legge allo scopo di precisare in modo inequivocabile la portata della dizione della lettera b) di detto articolo, chiarendo esplicitamente che il requisito della residenza per l'assegnazione di alloggi cooperativi costruiti con contributo dello Stato è soltanto quello della residenza anagrafica e non già quello della sede del proprio ufficio.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge composto di due articoli:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1952, n. 113, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente formulazione:

«La residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni da provarsi con l'esibizione del solo certificato anagrafico, indipendentemente dalla sede di ufficio dell'impiegato, che può essere anche in Comune diverso da quello ove sorgono le costruzioni».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1952, n. 113.